



PROVINCIA DI LECCE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL COMITATO DEI GARANTI
DI CUI ALL'ART. 15 DEL CCNL – AREA DIRIGENZA 23.12.1999

Art. 1 – Compiti e funzioni

1. Il Comitato dei Garanti della Provincia di Lecce svolge compiti consultivi in materia di provvedimenti sanzionatori a carico dei dirigenti indicati agli articoli 21 e 22 del d.lgs. n. 165/2001, nonché ogni altra funzione prevista da leggi, regolamenti, CCNL Area Dirigenza – Regioni ed Autonomie Locali o da altre fonti normative vigenti in materia, durante il periodo dell'incarico.
2. Il parere motivato e vincolante viene reso entro il termine previsto dall'art. 15 del CCNL 23.12.1999.
3. Il Comitato ha sede presso l'Amministrazione, che vi destina idoneo locale.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Servizio "Organizzazione, Personale e Controlli Interni", individuato dal dirigente responsabile.

Art. 2 – Composizione

1. Il Comitato dei Garanti è un collegio perfetto composto da tre membri (un presidente e due componenti):
 - Presidente: un magistrato del T.A.R.;
 - Componente: un professore universitario di materie giuridiche o un esperto di organizzazione del pubblico impiego;
 - Componente: un rappresentante dei dirigenti eletto dai medesimi.
2. Il presidente ed il componente non dirigente sono nominati con decreto del Presidente della Provincia.
3. Il rappresentante dei dirigenti ed il supplente sono eletti dai dirigenti a tempo indeterminato della Provincia di Lecce, in apposita convocazione e con le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 3 – Durata e sostituzione nell'incarico

1. Il Comitato dei Garanti entra in carica all'atto della nomina e dura in carica tre anni.
2. In caso di cessazione, rinuncia, impossibilità o incompatibilità sopravvenute dei componenti, gli stessi vengono sostituiti entro 15 giorni. Il nuovo componente resta in carica fino alla originaria scadenza del Comitato.

3. Nel caso in cui il componente eletto dai dirigenti dovesse risultare il soggetto rispetto al quale il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere, lo stesso sarà sostituito – per tale caso contingente – dal supplente.
4. Il Comitato può essere sciolto con provvedimento del Presidente della Provincia in caso di mancato e ingiustificato rispetto dei termini assegnati e in caso di reiterate inosservanze di norme procedurali. Nel caso in cui, alla data di scadenza del Comitato, sia pendente una richiesta di parere, il Comitato resta in carica fino alla relativa pronuncia.
5. In caso di accoglimento di istanze di ricusazione, di astensione e di motivato impedimento di un componente, si provvede all'integrazione dello stesso con altro nominativo.
6. I casi di astensione e ricusazione sono quelli previsti dal c.p.c. per l'astensione e ricusazione del giudice.

Art. 4 – Criteri di funzionamento

1. L'Amministrazione, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 21, commi 1 e 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'art. 23bis, comma 1, lett. b), c) e d) del CCNL 10.04.1996 introdotto dall'art. 13 del CCNL 22.02.2006, si conforma al parere del Comitato dei Garanti.
2. La richiesta di parere al Comitato è inoltrata dal Direttore Generale, unitamente alla contestazione di addebito ed alle eventuali controdeduzioni prodotte dall'interessato.
3. Il Comitato, ai fini della decisione, esamina tutte le questioni rilevanti, di merito e di legittimità; ha accesso ai documenti amministrativi; può richiedere ai Servizi ed alle altre unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività; può disporre di propria iniziativa l'audizione del dirigente a cui è stato mosso l'addebito.
4. Su richiesta del dirigente interessato, il Comitato dei Garanti, prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto del termine di cui all'art. 1, dispone l'audizione dello stesso, anche assistito da persona di fiducia.
5. Il parere del Comitato è formulato in forma scritta, motivato, datato e sottoscritto da tutti i componenti entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
6. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza di tutti i componenti.
7. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta.
8. I membri del Comitato si impegnano a far uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 5 – Compenso dei componenti

1. Ai componenti esterni – escluso quindi il rappresentante dei dirigenti – è attribuito, per ogni seduta, un gettone di presenza pari al gettone base spettante ai consiglieri provinciali per le sedute del Consiglio. Per la formulazione del parere il Comitato non può superare sei sedute.

Art. 6 – Modalità di elezione del rappresentante dei dirigenti

1. Con nota del Dirigente del Servizio “Organizzazione, Personale e Controlli Interni” i dirigenti a tempo indeterminato sono invitati a riunirsi in assemblea per l’elezione del loro rappresentante e del supplente.
2. Decorsi 30 giorni dalla comunicazione senza che i dirigenti abbiano provveduto all’elezione, verranno nominati rappresentante e supplente i dirigenti con maggiore anzianità di servizio. In caso di più dirigenti con pari anzianità di servizio, verrà presa in considerazione l’anzianità anagrafica.